

## CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

### CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione del servizio turistico, a cui il cliente si iscrive, e il biglietto aereo. Il cliente accetta di acquistare il servizio turistico a cui si iscrive. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.

Non sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, quali che i soggetti a cui il servizio turistico viene offerto, sia il contratto di viaggio per come vi disciplinato, sia la wventenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

### 1.FONTEI LEGISLATIVI

La vendita di pacchetto turistico, che abbiano ad oggetto servizi di ferie in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51, nonché per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

### 2.REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comune, stante la specifica competenza. L'organizzatore e l'intermediario rendono noti al terzo, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possono incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvibilità o fallimento dell'organizzatore e dell'intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, al fine della restituzione delle somme versate ed del rientro dell'intermediario presso la propria agenzia o nei punti vendita del pacchetto turistico indicati nel servizio di risposta. Ai sensi dell'art. 18, comma IV, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

### 3.DEFINIZIONI

Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:  
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nel campo del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agenzia servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;  
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;  
c) venditore, il professionista che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;  
d) viaggiatore, chiunque intenda concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;  
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il cui supporto durevole, è l'elemento del pacchetto di viaggio e al quale il viaggiatore si iscrive, e gli elementi che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità di cui esse sono destinate e che consentono la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;  
f) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori del controllo della parte che invoca una tale situazione e la cui conseguenza non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;  
g) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;  
h) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati separatamente, al fine dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:  
1) il ritiro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

### 4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico si ha:  
1) la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: L) il trasporto di passeggeri; 2) l'alloggio che non costituisca parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A, 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisca parte integrante di uno dei servizi turistici di cui al numero 1), 2) o 3), e non sia un servizio turistico a sé stante, o un servizio turistico della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:  
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;  
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:  
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accetti al pagamento;  
b) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;  
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;  
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ovvero il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con questi ultimi o questi ultimi sottoscritti sin concluso ai più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

### 5.CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D'ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.  
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contropartita presso un punto vendita.  
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.  
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

### 6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDE TECNICA

1. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:  
a) orari, località di sosta invernale e coincidono. Nel caso in cui (orario stesso non sia ancora stabilito), l'organizzatore, se si verifica la vendita, il venditore, il professionista che organizza il viaggio, o il professionista che agenzia le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità di cui esse sono destinate e che consentono la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;  
b) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, o non nota al momento della prenotazione, giusta prescrizione art.11 Reg. CE 2111/05 (Art. 11, comma 2, Reg. CE 2111/05. "Se l'identità del vettore aereo effettivo è di vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il viaggiatore sia informato del detto vettore e dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operato nell'Unione Europea";  
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione dei paesi di destinazione;  
d) i costi, il menu;  
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;  
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;  
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;  
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione ed/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeropuerto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'Organizzatore, se e dove anche per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria;  
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, una indicazione dei tipi di costi aggiuntivi e dei vantaggi probabili, dove ancora sostenibili;  
j) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale pagamento in contanti e per versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o la garanzia finanziaria che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;  
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui al paragrafo 4), comma 3, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;  
l) le informazioni di carattere generale contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 59, compresi i punti approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;  
m) informazioni sulla facilità per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguata spesa o recesso, o se previste, le spese di recesso standando richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 4), comma 3, del D.Lgs. 79/2011 e, sempre che applicabili, le spese di recesso del contratto di viaggio;  
n) informazioni sulla situazione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore e le spese di assistenza, compresi il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso; o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi L 2 e 3 D.Lgs. 79/2011.

2. L'organizzatore predispone in catalogo e nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – oppure pubblicata sul sito web [www.vatour.com](http://www.vatour.com) una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge e il sottoposto il Tour Operator, quali il titolo esemplificativo:  
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell'Organizzatore;  
- estremi della garanzia per i viaggiatori art. 47 Cod. Tur.;  
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;  
- periodo di validità del catalogo e del programma fuori catalogo;  
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).

### 7. PAGAMENTI

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del servizio turistico (solo soggiorni) o del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto un acconto del 70% sul prezzo lordo totale fornito dall'Organizzatore inclusivo di quota Forfait aggiuntiva (Service Pack). Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato al termine stabilito dal Tour Operator per il proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio/pacchetto turistico richiesto che, salvo eccezioni, è di 21 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza.  
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto o comunque entro 24 ore successive.  
3. La mancata ricezione da parte dell'organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore all'intermediario, comporta la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via e-mail o via fax, presso l'Agenzia informatica, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabile a scadenza di un mese successivo all'esclusione del viaggio, che dovranno pervenire all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell'intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.  
**8. PREZZO**  
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'Operatore [www.vatour.com](http://www.vatour.com).  
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
- costi e tasse relative al trasporto aereo; ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  
- tassi di cambio applicati al pacchetto in viaggio;  
- Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica anche riportata nel sito [www.vatour.com](http://www.vatour.com), ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.  
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.  
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

**nicolaus** 

### SCHEDE TECNICA

Organizzazione tecnica: Nicolaus Tour Srl  
Via Foggia, s.n.c. (C.da Santa Caterina) – 72017 Ostuni (Br)  
T. +39 0831 31000.F - +39 0831 1810939

Aut. Regione Puglia: n. 239 del 28/05/1999  
Assicurazione: Nicolaus Tour Srl è coperta da Polizza Assicurativa n. 78624885, emessa da Allianz SPA, per la responsabilità civile.

Il prezzo è composto da:

- quota di partecipazione espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto o del servizio turistico fuori catalogo fornita all'intermediario o al viaggiatore;
- quota Forfait (Service Pack) da aggiungersi a quanto previsto nel punto a)
- costo eventuale polizza assicurativa contro i rischi di annullamento ed o spese mediche o altri servizi richiesti se non inclusi nella quota iniziale del pacchetto o del servizio turistico anche se previste in omaggio nella quota Forfait denominata "Service Pack"
- costi eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
- e) spese aeree aeroportuali ed portuali anche se escluse nella quota Forfait denominata "Service Pack"

### 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, ed esposto la posta elettronica.  
2. Se prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 34 comma 1) e), oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il prezzo, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.  
3. Se il viaggiatore non accetta la modifica proposta di cui al comma 2), esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  
4. L'organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2) e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6).  
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1). In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.  
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2) comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.  
7. In caso di modifica del contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2), se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:  
a. Non è previsto alcun pagamento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a cause di forza maggiore e caso fortuito.  
c. Accettare la proposta alternativa o il pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore da parte dell'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico e è imprevedibile o inevitabile.  
8. Per gli importi diversi da quelli di cui al comma 7) lettere a) e b), c), l'organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dello stesso pagato ed eventualmente incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto, nonché nella conferma pratica o contratto di viaggio.  
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari debito secondo quanto previsto dall'art. 110,3° comma qualora fosse egli ad annullare.

### 10. RECESSO DEL VIAGGIATORE

Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:  
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;  
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto o del servizio turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore e già accettata dall'Organizzatore;  
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'Organizzatore.  
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:  
- accettare la proposta alternativa o formulata dall'organizzatore;  
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all'articolo precedente.  
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un impatto sostanziale nell'esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale del prezzo del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all'indennizzo supplementare.  
3. Al viaggiatore che recede dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 9, comma 2), saranno sempre addebitate per intero le quote Forfait (Service Pack) e l'eventuale corrispettivo di legge, e il momento della prenotazione o della conclusione del contratto (se alternative e non incluse nel Forfait). In caso di pacchetto con volo saranno rimborsate le tasse aeroportuali pubblicate nei sistemi CRS.  
Sarà altresì addebitata una penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a particolari fasi di stagioni o di piena occupazione - e costi di servizio già resi e non rimborsabili, che verranno comunicati al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto, nonché nella conferma pratica o contratto di viaggio.  
Per tutte le conferme relative a:  
a) solo soggiorni (hotel, villaggio o appartamento)  
b) pacchetto con soggiorni di tipo speciale (formula cosiddetta "primo nave")  
c) pacchetto con soggiorno + volo charter (I.T.C.) della linea caratterizzata (Voli inseriti nella programmazione Vatour che danno diritto al trasferimento terrestre collettivo gratuito). Si applicheranno sempre le seguenti penali:  
10% della quota di partecipazione sino a 30 gg. di calendario prima della partenza;  
30% della quota di partecipazione da 31 a 45 gg. di calendario prima della partenza;  
50% della quota di partecipazione da 46 a 114 gg. di calendario prima della partenza;  
75% della quota di partecipazione da 115 a 3 gg. lavorativi (escluso i sabati) prima della partenza;  
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:

- annullamento nel giorno di partenza;
- mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura o all'aeroporto di partenza senza dame preventiva comunicazione all'organizzatore (No show);
- interruzione del viaggio o abbandono;
- impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di identità o di qualsiasi altro adempimento necessario per effettuare il viaggio;
- il controllo della validità dei documenti è obbligatoria persona non delegabile del cliente;
- in caso di persone che intendono effettuare il viaggio, ma che non possiedono i documenti di viaggio, chiaramente evidenziata all'atto del preventivo e della eventuale conferma, il cui importo della penale verrà stabilito e comunicato di volta in volta nei supporti durevoli

Tali penali saranno comunicate al momento della conferma della prenotazione e saranno indicate in estratto conto. In caso di annullamento del pacchetto in epoca successiva a quella di cui non potesse effettuare il viaggio per mancanza irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.  
La non imputabilità al viaggiatore dell'impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2) o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo previste la possibilità di garanzia dal rischio economico connesso all'annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, ladefine non prevista in forma inclusive dall'organizzatore.

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.  
5. Dalla indicazione di percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l'utilizzo dei voli di linea o navi con tariffe speciali e voli low cost. In questi casi le condizioni relative alle penali di cancellazione sono derogatamente e più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio e comunque, se non diversamente indicato, sempre soggette alla penale del 100% rispetto al costo del biglietto aereo o del biglietto marittimo.  
6. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un'indennizzo supplementare se:  
- il numero di persone iscritte al viaggio è inferiore al numero previsto dal contratto e l'Organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nei contratti e in ogni caso nei primi 70 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, e di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto, nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;  
- l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunque il recesso dal contratto avviene prima dell'inizio del pacchetto;  
- l'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2) e 3) e senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.  
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico in caso di perdita di idoneità del servizio turistico, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il contratto e le informazioni preliminari sia successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concordate, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

11. **RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA COSTITUZIONE**  
1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'ambito dei loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.  
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.  
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risultasse economicamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non è in grado di risolvere il difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o a è carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatto salvo il caso di eccezioni sopra previste, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole rispetto al viaggiatore con la conferma di modifica effettuata ai sensi del comma 2), questi può oppure versamente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate, se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviare immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.  
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l'organizzatore non ha posto rimedio con la conferma di modifica, il viaggiatore può recedere dal contratto di viaggio e chiedere il rimborso del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l'eventuale risarcimento del danno.  
L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una prestazione dei servizi previsti dal contratto, dovrà predporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.  
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predposta dall'organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore, il viaggiatore potrà non comparire a quanto convenuto nel contratto o porre la concessa riduzione del prezzo e l'adeguata. L'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il luogo o luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborsa nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

**12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONI PRATICHE**  
1. Il viaggiatore previo permesso da talo organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.  
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.  
**13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI**  
1. Ferma l'obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, è, per come previsto all'art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:  
2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all'estero dove passano o per i Paesi UE, anche in caso di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'uscita dai Paesi dei minori di anni 14 e per quei casi in cui è necessaria l'autorizzazione dell'autorità consolare, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato (<http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>).  
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.  
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l'intermediario o l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per i Paesi di cui si intende visitare, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Si inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sanitaria, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi alle esplosioni e della situazione di sicurezza pubblica, nonché di acquistare il viaggio avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgarle attraverso il sito istituzionale della Farnesina [www.viaggiarescirci.it](http://www.viaggiarescirci.it).  
5. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi del T.O. - on-line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale o sono indicate nell'art. 34 del codice del Turismo e non informazioni tempestivamente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.  
6. Ove alla data di prenotazione la situazione prescrlta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, in ogni caso, l'eventuale provvedimento del ministro della sanità e del ministero dell'Indirizzo per il recesso appreso, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.  
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di buona prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative ai pacchetti turistici. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni causati dall'Organizzatore o dall'intermediario dovessero subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.  
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore per le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 7).  
9. Il viaggiatore comunque agisce per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile (attuazione e risulata in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'organizzatore) (Cf art. 4, comma 1, lett. h).

**12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONI PRATICHE**  
1. Il viaggiatore previo permesso da talo organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.  
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.  
**13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI**  
1. Ferma l'obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, è, per come previsto all'art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:  
2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all'estero dove passano o per i Paesi UE, anche in caso di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'uscita dai Paesi dei minori di anni 14 e per quei casi in cui è necessaria l'autorizzazione dell'autorità consolare, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato (<http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>).  
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.  
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l'intermediario o l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per i Paesi di cui si intende visitare, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Si inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sanitaria, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi alle esplosioni e della situazione di sicurezza pubblica, nonché di acquistare il viaggio avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgarle attraverso il sito istituzionale della Farnesina [www.viaggiarescirci.it](http://www.viaggiarescirci.it).  
5. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi del T.O. - on-line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale o sono indicate nell'art. 34 del codice del Turismo e non informazioni tempestivamente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.  
6. Ove alla data di prenotazione la situazione prescrlta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, in ogni caso, l'eventuale provvedimento del ministro della sanità e del ministero dell'Indirizzo per il recesso appreso, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.  
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di buona prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative ai pacchetti turistici. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni causati dall'Organizzatore o dall'intermediario dovessero subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.  
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore per le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 7).  
9. Il viaggiatore comunque agisce per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile (attuazione e risulata in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'organizzatore) (Cf art. 4, comma 1, lett. h).

**14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA**  
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle informazioni fornite dalla struttura alberghiera o dalla struttura alberghiera di cui il cliente si iscrive al viaggio.  
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Amministrazioni dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nei depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

**15. REGIME DI RESPONSABILITÀ**  
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che il stesso venga effettuato da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del viaggiatore. Ivi comprese iniziative autonome assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici o dal fatto di un terzo a carattere imprevisto o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.  
L'intermediario risponde di tutte le spese effettuate per la prestazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione di viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l'esecuzione del mandato conferito dal viaggiatore o, per specificamente previsto dall'art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all'art. 47.

**16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE**  
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e, relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile; ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno per le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, se previste in un'area da decorre dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. 6. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

**17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE**  
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all'organizzatore.  
A. Ai fini del rispetto dei termini e i periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

**18. OBBLIGO DI ASSISTENZA**  
L'organizzatore presta al viaggiatore assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.  
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per suo colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

**19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPIATTO**  
Se non espressamente compreso nel prezzo del pacchetto o servizio turistico o fornito in omaggio nella quota forfettaria denominata Service Pack, è possibile e consigliabile, stipulato al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore, un'assicurazione contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, degli infortuni o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita ed/o danneggiamento del bagaglio.  
I diritti nascuti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mediche, come esposto nelle condizioni di polizze pubblicate sui cataloghi o esposte negli espocli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

**20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione informativa o in altro forme - modalità di risoluzione alternativa della contestazione insorte.  
In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

**21. GARANZIA AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOIA TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)**  
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da fondo di garanzia prestato dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggio intermediario che